

**\*Pubblicato sul numero 2/2016 di [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it)**

**Esame di avvocato - correzione prove scritte - sufficienza del voto numerico  
(nota di commento a Tar Campania Napoli, sez. VIII, 01/09/2015, n. 4271)**

Avv. Giovanni Maria di Lieto

In sede di valutazione delle prove scritte di un concorso, il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull'elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato.

Il Tar Campania, confermando un orientamento tendenzialmente consolidato della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2190; 19 febbraio 2008 n. 540, 4 febbraio 2008 n. 294), confermato dalla Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 ed 8 giugno 2011 n. 175), ha respinto le istanze del ricorrente.

“Priva di pregio risulta, poi, la censura con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione espressa in cui sarebbe incorsa la commissione giudicatrice con l'attribuzione del mero punteggio numerico, che, secondo la prospettazione attorea, risulterebbe vago e generico, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa: sul punto, occorre, invece, tener conto del consolidato indirizzo espresso dalla Sezione (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2014 n. 966; 10 febbraio 2014 n. 968; 7 dicembre 2012 n. 5015; 13 novembre 2012 n. 4581; 31 ottobre 2012 n. 4334; 11 gennaio 2012 n. 74; 23 dicembre 2009 n. 9511; 24 settembre 2008 n. 10731) e dell'elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2190; 19 febbraio 2008 n. 540, 4 febbraio 2008 n. 294).

Quindi, l'obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è stato sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall'organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162; 17 dicembre 2003 n. 8320; 7 maggio 2004 n. 2881; 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando siano stati predisposti i criteri in base ai quali procedere alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294); ciò che nella fattispecie è puntualmente avvenuto ad opera della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia che ha elaborato "*Indicazioni dei criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2013 del 2 dicembre 2013*" recepiti dalla sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano con verbale del 10 gennaio 2014.

A sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell'attribuzione di un punteggio numerico alle valutazioni degli elaborati scritti espresse dalla commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, nell'affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell'obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d'esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 ed 8 giugno 2011 n. 175).

Né la ricostruzione sul punto appare menomata dalla recente disposizione di cui all'art. 46, comma 5, della L. n. 247/2012 ("*la commissione annota le*

*osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti*”), posto che, a tenore del successivo art. 49, essa risulta inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame”.

Stante la non immediata operatività della disposizione di recente introduzione di cui all’art. 46 della legge n. 247/2012, il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dalla giurisprudenza consolidata nel considerare del tutto valida l’attribuzione di un mero punteggio numerico, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione.

Nella parte conclusiva della sentenza il Tar si occupa anche di un profilo diverso, la sindacabilità del giudizio di merito della commissione.

Anche in questo caso la sentenza aderisce pienamente all’orientamento consolidato affermando che “il giudizio della commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172)”.

Tale impostazione contrasta le istanze dottrinarie tese ad esaltare il ruolo dei pareri *pro veritate*, “non potendosi ammettere che professionisti scelti ex post dall’interessata, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d’esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991)”.

Invero, ad oggi, la giurisprudenza maggioritaria consolidata (in particolare, Consiglio di Stato) ritiene che la valutazione numerica sia idonea ad esprimere le

ragioni del giudizio negativo e quindi a sorreggere l'obbligo motivazionale, in conformità alla celerità ed efficienza della procedura di abilitazione professionale.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il voto numerico sia motivazione sufficiente, in quanto esso rende palese la valutazione compiuta dalla commissione esaminatrice, attraverso la graduazione del voto e l'omogeneità del giudizio attribuito all'elaborato dai suoi membri, in base a criteri predeterminati (Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 17 dicembre 2010, n. 5792; id., Sez. VI, sentenza 15 settembre 2010, n. 6706; id., Sez. IV, sentenza 12 maggio 2008, n. 2190; id., Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2008, n. 540; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 24 settembre 2008, n. 10731).

In una nota sentenza di rigetto, la Corte costituzionale ha sostenuto che "il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame de quo è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale" (Corte Cost., 8 giugno 2011, n. 175).

Contra, rappresentano un orientamento del tutto minoritario, sempre disatteso dal Consiglio di Stato e si riportano per correttezza espositiva:

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 27/04/2015, n. 416

"Sebbene non appaia necessario che la Sottocommissione individui previamente dei criteri per la correzione, ben potendo utilizzare quelli indicati dalla Commissione centrale in sede di Ministero, è senz'altro necessario che la Sottocommissione individui una griglia entro cui posizionare detti criteri, magari accomunandone alcuni tra loro (essendo ben otto), per poi giungere al singolo voto di ogni candidato come sommatoria di tanti micro punteggi quanti sono i criteri.

Una possibile alternativa è quella indicata dall'art. 46 L. 247/2012 che nel disciplinare ex novo l'esame di Stato dispone al comma 5 che "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto ...", ma neanche

questa strada è stata seguita dalla Commissione che si è limitata ad esprimere un giudizio sintetico solo sulla prova insufficiente.

Il Collegio è consapevole che l'art. 49 L. 247/2012, ha rinviato di quattro anni l'entrata in vigore dell'art. 46, ma le regole in esso contenute costituiscono un'interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola per non discriminare fattispecie identiche e distinte solo sul piano temporale.

Non va dimenticato che la motivazione è un elemento essenziale dell'atto amministrativo ed il mero voto numerico non può più considerarsi sufficiente nelle situazioni quale quella in parola.

Il giudizio sulle prove d'esame è espressione di una discrezionalità tecnica della Commissione d'esame che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema dovrebbe condurre ad un sindacato c.d. intrinseco debole. Ma il mero punteggio numerico non consente di esercitare neanche il sindacato estrinseco perché, salvo casi clamorosi, nemmeno è possibile determinare l'esistenza di quei profili sintomatici dell'eccesso di potere sulla base di un mero numero senza la possibilità di rivalutare la prova poiché ciò costituirebbe un'indebita invasione nel merito amministrativo.

Il Collegio ben conosce l'orientamento espresso finora dal Consiglio di Stato che ha sempre ritenuto sufficiente la mera attribuzione del voto numerico dato in conseguenza dei criteri predeterminati senza la dimostrazione come ognuno di essi abbia influito sul voto finale, e ne comprende le ragioni pratiche: da un lato si teme che approfondendo il controllo giurisdizionale sulle attività valutative delle Commissioni di esame si dia la stura ad un numero elevatissimo di ricorsi che intaserebbero le aule giudiziarie, dall'altro lato che le valutazioni dei TT.AA.RR. aditi vadano ad accrescere le incertezze valutative.

Tale rischio, però, dovrà essere evitato dal lavoro delle Commissioni d'esame, specialmente quelle che debbono abilitare all'accesso ad una professione intellettuale, che dovranno dar conto sinteticamente delle ragioni del voto numerico o utilizzando griglie legate ai criteri o annotando sulle prove di esame le censure o i pregi che le rendono meritevoli del punteggio assegnato: sia esso positivo che negativo.

Diversamente operando si priveranno i concorrenti di una reale tutela giudiziaria che spetta loro come ad altre categorie di ricorrenti che possono avvalersi di un uso molto più approfondito del controllo sull'uso della discrezionalità tecnica”.

Il Tar ha, pertanto, valorizzato la nuova norma, oltre la questione della sua immediata applicabilità, riconoscendo che la sopravvenienza di cui all'art. 46, L. 247/2012 permette di fondare un'interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola, al fine di non discriminare fattispecie del tutto identiche, salvo che per il dato cronologico (perché verificatesi prima o dopo l'entrata in vigore della norma).

Secondo tale tesi, sulla base del dettato normativo di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990 (“ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato ... la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie”), il provvedimento finale (il verbale di valutazione degli elaborati) deve contenere non solo un giudizio sintetico espresso con voto numerico ma, anche, l'indicazione di specifici collegamenti fra criteri generali e punteggio, tali che i fissati criteri generali possano assumere un peso specifico idoneo a ricostruire in trasparenza l'iter logico di attribuzione del punteggio finale e consentire al candidato di valutare se sia o meno opportuno presentare ricorso.

Merita di essere richiamata (nell'ambito di questo orientamento minoritario della giurisprudenza) anche la sentenza del TAR Lazio n. 9366/2015, secondo cui la questione della motivazione del giudizio negativo nelle prove d'esame non può essere risolta in astratto, “bensì (senza indebite generalizzazioni) solamente avendo riguardo alle caratteristiche di ogni singolo procedimento di esame, da valutarsi alla luce di una corretta ricostruzione del nesso tra normative di settore e principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario”. In tale sentenza, si legge che il “vacuum” motivazionale si incunea praticamente nel cuore stesso dell'esercizio della funzione amministrativa, pregiudicando la soddisfazione del parametro dell'art. 3 della L. n. 241/1990, interpretato alla luce dei principi costituzionali di imparzialità e dell'art. 41 della Carta di Nizza, che espressamente

prevede l'obbligo di motivazione come un aspetto del diritto ad una buona amministrazione.

“Relativamente al caso di specie, poi, l'insufficienza del metodo di correzione basato sull'uso del solo voto numerico risulterebbe ancora più evidente, ove si ponga mente al carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione centrale in data [...] e pedissequamente recepiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione, come risulta dal relativo verbale; con la connessa impossibilità - in assenza di ulteriori esternazioni - di un serio riscontro dell'effettiva corretta applicazione dei medesimi criteri” (Tar Lazio 9366/2015).

La medesima Sezione ha ribadito il sopra menzionato indirizzo in altra fattispecie, in cui la valutazione era stata espressa in forma puramente numerica, e gli elaborati non recavano traccia di indicazioni, sottolineature o correzioni operate dagli esaminatori. Il TAR Lazio ha, infatti, evidenziato che la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) ha perseguito anche l'obiettivo di incrementare il grado di trasparenza dei giudizi di accesso alla professione. Ad avviso del Collegio, “in assenza della predeterminazione normativa di un metodo (come quello introdotto “de futuro” dalla menzionata novella del 2012) è possibile immaginare vari sistemi di motivazione del giudizio, incentrati su un'ulteriore specificazione contenutistica dei criteri di correzione a seguito dello svolgimento delle prove, ovvero sul ricorso a espressioni grafiche o verbali. Non è invece ammissibile che - come è accaduto nella specie - questo ambito sia sottratto a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio” (TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza 14 luglio 2015, n. 9418).

Si ripete comunque che l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato è nel senso che, alla stregua della disciplina normativa vigente, la valutazione numerica sia idonea ad esprimere le ragioni del giudizio negativo e quindi a sorreggere l'obbligo motivazionale, in conformità alla celerità ed efficienza della procedura di abilitazione professionale.

20/01/2016

**Avv. Giovanni Maria di Lieto**